



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

PROVINCIA DI ROMA, con sede legale in via IV Novembre, 119/a c.a.p. 00187 Roma Codice fiscale 80034390585, P.IVA 06214441005, legalmente rappresentata dal Presidente, Nicola ZINGARETTI (di seguito definita come "Provincia").

E

LEGACOOP LAZIO, con sede in Roma, Piazza Fernando de Lucia 20, in persona di Stefano VENDITTI, nato a Frosinone il 23/02/1963, nella sua qualità di Presidente ;

(Legacoop Lazio e Provincia di Roma saranno di seguito congiuntamente "le Parti")

Premesso che

la **Provincia di Roma** è un ente amministrativo con competenze in materia di sviluppo economico del proprio territorio nonché di formazione professionale, orientamento al lavoro e sostegno formativo alle imprese;

in quest'ambito, alla luce delle indicazioni derivanti dall'Unione Europea relative alla esigenza di promuovere l'innovazione nelle aree metropolitane per promuovere una crescita più dinamica dell'economia europea, la Provincia di Roma ha avviato un programma d'interventi nel settore dell'innovazione e della formazione diretto a promuovere iniziative di raccordo con le realtà imprenditoriali e formative più rilevanti presenti nel territorio dell'area metropolitana di Roma;

tra le diverse iniziative avviate in questo contesto vi sono:

- a) "**Officina dell'Innovazione**" (di seguito "**Officina**"), struttura funzionalmente collegata al Dipartimento Innovazione e Impresa della Provincia di Roma (in seguito anche "il Dipartimento") e diretta a fungere da raccordo tra le strutture universitarie e di ricerca presenti sul territorio dell'area metropolitana e la rete delle Medie e Piccole imprese (MPMI) dell'area, al fine di diffondere l'innovazione di processo e di prodotto all'interno del tessuto imprenditoriale romano;
- b) "**PortaFuturo**", un centro dedicato all'orientamento alla formazione ed allo sviluppo di politiche attive per il lavoro, nonché al sostegno delle imprese ed alla facilitazione del matching fra domanda e offerta di lavoro che si affianca in casi specifici alla "Scuola del Sociale", creata dalla Provincia di Roma per sostenere la formazione e lo sviluppo delle professioni legate all'intervento sociale;

la **Legacoop Lazio** promuove la cooperazione e la mutualità, favorisce la diffusione dei principi e dei valori della cooperazione, tutela gli interessi delle Imprese cooperative associate ed opera quotidianamente per promuovere i rapporti con le istituzioni, le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali. Svolge, inoltre, funzione di rappresentanza, assistenza e tutela del mondo cooperativo e su delega del Governo, attività di vigilanza alle cooperative associate;

stipulano il presente Protocollo d'intesa

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 2 – Aree di collaborazione

L'ambito di collaborazione tra le Parti è quello della diffusione di valori e pratiche legate all'innovazione ed alla formazione di qualità all'interno del tessuto imprenditoriale romano attraverso diverse tipologie di attività:

In particolare attraverso Officina verrà curata la promozione di scambi tra:

- (i) il settore universitario e della ricerca e le realtà d'impresa operanti nel settore ovvero
- (ii) tra le diverse realtà d'impresa.

In particolare attraverso Porta Futuro verrà curata la promozione di iniziative volte a:

- (i) aumentare la conoscenza e la cultura inerente la formazione nell'ambito del tessuto imprenditoriale romano;
- (ii) avviare iniziative dirette a promuovere esperienze di formazione di qualità nel tessuto imprenditoriale romano

In quest'ottica Legacoop Lazio e la Provincia, si impegnano ad avviare una rete di relazioni che promuova e valorizzi le imprese interessate ad incentivare l'innovazione di prodotto/servizio/processo con l'obiettivo di stimolare il tessuto produttivo locale e incrementarne la competitività ed il livello di internazionalizzazione e, d'altra parte, migliorare il dialogo per quel che concerne l'attività di formazione.

In particolare, le Parti si propongono di instaurare rapporti di reciproco coinvolgimento nelle attività inerenti le attività descritte in premessa.

Le modalità attraverso cui si realizzerà la reciproca collaborazione, ove non stabilite nel seguito del presente Protocollo, saranno concordate di volta in volta tra le Parti.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

Le Parti concordano che nell'ambito delle rispettive competenze e settori di operatività, si impegnano congiuntamente a:

la Provincia:

1. monitorare e supportare, anche per il tramite di Officina, le esigenze di innovazione delle MPMI associate a Legacoop Lazio attraverso incontri di analisi delle esigenze in termini di innovazione e check-up delle aziende,

2. promuovere ed attivare, anche per il tramite di Officina, contatti diretti tra Legacoop Lazio e le imprese/enti potenzialmente interessati a partenariati e/o in grado di introdurre strumenti innovativi che favoriscano i processi di innovazione e internazionalizzazione pianificati,
3. apportare assistenza, anche per il tramite di Officina, a Legacoop Lazio nell'identificazione di bandi e di opportunità di finanziamento, nazionali ed europei, o di eventi volti all'internazionalizzazione delle imprese;
4. favorire, attraverso la Scuola del Sociale o PortaFuturo, percorsi di formazione, anche seminariale, per l'inserimento lavorativo all'interno delle imprese cooperative associate a Legacoop Lazio
5. individuare strumenti formativi e di tutoring/counseling per favorire la nascita di nuove imprese cooperative.

Legacoop Lazio:

1. consentire l'accesso alla propria rete imprenditoriale per progetti e iniziative di comune interesse con la Provincia. In particolare, identificare e selezionare le imprese associate più attente alle tematiche e con maggiori esigenze in termini di innovazione al fine di attivare il raccordo con Officina,
2. diffondere la conoscenza dei servizi offerti alle imprese da Officina e da Porta Futuro presso i propri associati,
3. promuovere le iniziative della Provincia e di Officina per le imprese (bandi, eventi) presso i propri associati.

Articolo 4 - Comitato di attuazione

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo è istituito un Comitato di attuazione composto da:

- il Direttore del Dipartimento "Innovazione e Impresa" della Provincia di Roma, o un suo delegato;
- Il Direttore Dipartimento "Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita" della Provincia di Roma, o suo delegato;
- il Direttore di Officina;
- il Presidente di Legacoop Lazio o un suo delegato.

Il Comitato di attuazione definirà, entro trenta giorni dalla firma del presente protocollo, un programma operativo per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3.

Articolo 5 – Durata dell'accordo

Il presente Protocollo ha la durata di un anno, rinnovabile previo accordo tra le Parti.

Ciascuna delle Parti, ove ritenga essere venuti meno i presupposti per una proficua collaborazione, ha diritto di recedere dal presente Protocollo, con preavviso scritto da inviarsi all'altra Parte almeno due mesi prima.

L'esercizio del diritto di recesso non comporta a carico della parte che recede l'obbligo di versare alcunché a favore dell'altra.

Articolo 6 – Responsabilità

Ciascuna Parte assume nei confronti dell'altra l'impegno ad eseguire con diligenza e secondo buona fede gli impegni che assume in virtù del presente Protocollo e che eventualmente assumerà in virtù di accordi successivi.

Ciascuna delle Parti è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale nel caso di interruzione del rapporto di collaborazione per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla propria volontà che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Protocollo.

Art. 7 – Oneri derivanti dal protocollo d'intesa

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari diretti.

Eventuali costi e/o spese connessi e/o derivanti dalle attività poste in essere dalle Parti in esecuzione del presente Protocollo saranno ad esclusivo carico della Parte che li avrà sostenuti, fatta eccezione per le spese inerenti ad attività disciplinate da accordi separati.

Per la Provincia di Roma gli eventuali provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa derivanti dal presente Protocollo saranno presi dal Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento XII "Innovazione e Impresa".

Art. 8 – Riservatezza

Le Parti si scambieranno i dati, le informazioni e la documentazione che giudicheranno necessari per lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo, obbligandosi ad utilizzare la documentazione ricevuta e le informazioni assunte solo ed esclusivamente nell'ambito delle finalità e nei limiti di cui al presente Protocollo.

La documentazione e le informazioni di cui sopra dovranno considerarsi strettamente riservate e confidenziali, se così dalle Parti definite al momento della loro trasmissione.

In ogni caso, non potranno essere considerate informazioni riservate quelle già di dominio pubblico, ovvero che lo siano diventate senza violazione del presente Protocollo.

Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare un'adeguata tutela alla riservatezza delle informazioni dalle stesse definite riservate e confidenziali consentendo l'accesso e l'uso delle stesse solo a persone espressamente autorizzate, rese previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di riservatezza previsti dal presente accordo.

L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo comporterà grave inadempimento e, pertanto, la risoluzione di diritto del presente Protocollo, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente cagionato.

Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo e si protraggono fino a ventiquattro (24) mesi successivi alla scadenza del Protocollo stesso.

Art. 9 – Divieto di Joint-Venture

Fermi restando gli impegni di cui al precedente articolo 2, il rapporto tra le Parti è tra soggetti contraenti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma e indipendente.

Nessuna delle previsioni del presente Protocollo deve essere interpretata come intesa a costituire una partnership o una *joint-venture*.

È escluso che una delle Parti possa, in virtù del presente Protocollo, assumere obblighi a carico dell'altra senza il suo preventivo consenso scritto.

Art. 10 – Interezza dell'accordo

Il presente Protocollo rappresenta le intenzioni delle Parti e supera qualsiasi precedente accordo, scritto o verbale, di qualsiasi natura intercorso tra Legacoop Lazio e Provincia di Roma, con riferimento alle materie regolate dal presente accordo.

Art. 11 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa all'esecuzione del presente Protocollo dovrà essere inviata al destinatario con mezzi idonei a comprovarne la ricezione.

- Se alla Provincia di Roma:

Provincia di Roma – Dipartimento “Innovazione e Impresa”

Via di Villa Pamphili n. 100, 00152 Roma

Fax: 06. 6766.4797

e

Officina dell'Innovazione

Via degli Orti di Villa Sciarra n. 9, 00044 Frascati (RM)

Fax 06.9724.5404

- Se alla Legacoop Lazio:

Piazza Fernando De lucia 20, 00139 Roma

Tel. 06/4063028

Fax. 06/4063033

Art. 12 – Trattamento di dati personali ai sensi del Codice Privacy (D.Lgs. 196/03)

Le Parti dichiarano di aver ricevuto dall'altra l'informativa sul trattamento dei propri dati personali. In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione del presente Protocollo, le Parti si conformano alle disposizioni del Codice Privacy (D. Lgs. 196/03).

Le Parti si impegnano, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Protocollo, a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice.

Art. 13 - Foro competente


Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana, e tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione allo stesso o a suoi atti modificativi e/o esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 14 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo, le Parti concordemente rinviano alle norme del Codice Civile.

Roma, 15 dicembre 2011

Per la LEGACOOOP LAZIO
Stefano Venditti
Presidente LEGACOOOP LAZIO



Per la PROVINCIA DI ROMA
Nicola Zingaretti
Presidente della PROVINCIA DI ROMA

